



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,  
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

DGVPTM/DIV. 7/UCON

- A
- Tutte le Capitanerie di porto
  - Tutti gli Uffici circondariali marittimi
  - Tutte le Direzioni generali territoriali
  - Tutti gli Uffici Motorizzazione Civile
  
  - Confarca  
([confarca@pec.it](mailto:confarca@pec.it))
  
  - Unasca  
([unasca@unasca.it](mailto:unasca@unasca.it))
  
  - Federagenti  
([info@federagenti.it](mailto:info@federagenti.it))
  
  - Confindustria Nautica  
([rapportiistituzionali@confindustrianautica.net](mailto:rapportiistituzionali@confindustrianautica.net))
- e, p.c.
- Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale  
([dip.trasporti@pec.mit.gov.it](mailto:dip.trasporti@pec.mit.gov.it))
  
  - Comando Generale del corpo delle Capitanerie di porto
  
  - Direzione Generale per la motorizzazione

Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 – Circolare esplicativa operatività STED.

Con circolare prot. n. 592 dell'11 gennaio 2021, è stato trasmesso il vademecum operativo 1/2021 delle formalità eseguite dagli STED.

Poiché sono pervenute alla scrivente diverse richieste di interpretazione inerenti alle procedure contenute nel suddetto vademecum, si forniscono, con la presente, alcune ulteriori delucidazioni e istruzioni operative.

- 1) Le unità da diporto provenienti dai RID/RND si intendono inserite definitivamente nell'ATCN solo a seguito di convalida della prima pratica STED. Come stabilito dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 152/2018, infatti, i dati delle unità da diporto "popolate" dagli uffici periferici sono inseriti in una sezione dell'archivio telematico chiamata,

appunto, "Sezione dati RID e RND". Per i suddetti dati, fino al definitivo consolidamento della prima pratica STED, è consentita l'attività di modifica degli stessi da parte dell'ufficio che ne ha curato l'inserimento.

Al riguardo, si raccomanda di prestare particolare attenzione all'attività di popolamento in quanto, una volta consolidata la prima pratica STED, non è più possibile intervenire per correggere i dati popolati.

2) Per le unità presenti nei RID/RND, anche se già popolate, per le quali è richiesta una pratica STED di:

a. dismissione di bandiera per vendita/trasferimento all'estero

b. cancellazione dai registri

c. estratto del registro

prima che sia stata già consolidata una qualsiasi altra pratica STED che ne abbia consentito l'inserimento definitivo nell'ATCN, si deve procedere all'espletamento della pratica con le formalità cartacee richiedendo, altresì, di effettuare i versamenti sui relativi conti correnti postali.

Le suddette tipologie di pratica, pertanto, non possono costituire pratiche di prima immissione in ATCN.

3) Come stabilito dall'art. 3 del decreto ministeriale 19 giugno 2019 (GU n.164 del 15.7.2019), recante approvazione dei modelli di licenza di navigazione per unità da diporto, al momento dell'inserimento nell'ATCN di unità da diporto provenienti dai registri cartacei, il vecchio modello di licenza di navigazione deve essere sempre sostituito con quello nuovo. Pertanto, anche se non specificato nel Vademecum trasmesso con la circolare cui si fa seguito, alla sostituzione del modello di licenza di navigazione, in fase di prima pratica STED, deve essere richiesto il versamento per il costo del relativo stampato (1,95€ per imbarcazioni e 10,42€ per navi da diporto). Per tale fattispecie non è richiesto, invece, il pagamento dei diritti e dei corrispettivi STED (29,57€ e 9,50€ per rilascio licenza).

4) La previsione di cui al paragrafo 1, punto 11, lettera c) e al paragrafo 2, punto 11, lettera c) del vademecum, secondo la quale "in caso di atto redatto da notaio straniero è necessario il preventivo deposito presso un notaio esercente in Italia (art. 106 della Legge n. 89/1913)", deve ritenersi applicabile solo nel caso in cui l'atto formato all'estero non sia registrato all'Agenzia delle entrate.

A parere della scrivente, infatti, la registrazione all'Agenzia delle entrate consente di assolvere alla stessa funzione del deposito presso gli archivi notarili che consiste, principalmente, nella conservazione dell'atto estero, garantendo di poter rintracciare il documento in qualsiasi momento ed evitando che lo stesso possa essere falsificato, sostituito o manomesso.

In considerazione di quanto sopra esposto, pertanto, si invita a non tenere conto delle disposizioni di cui al paragrafo 1, punto 11, lettera c) e al paragrafo 2, punto 11,

lettera c) del vademecum che, ad ogni modo, saranno espunte dalla prossima versione aggiornata del vademecum.

- 5) Per le unità che vengono inserite per la prima volta nell'ATCN (sia provenienti dai registri cartacei che nuove iscrizioni), il sistema richiede sempre l'inserimento della DCI al momento della prima pratica STED.
- 6) Per la prima pratica di immissione in ATCN (ovvero prima iscrizione o prima pratica STED per le unità provenienti dai registri cartacei) attualmente il sistema non consente di inserire più di una pratica contemporaneamente.

Si invitano le associazioni di categoria in indirizzo a voler dare la massima diffusione alla presente presso i propri associati.

IL DIRIGENTE  
Giovanni Proietti